



# INDIZIONE

## XXVI CONGRESSO NAZIONALE

Visto l'articolo 13 comma 3 dello Statuto UCIIM  
Visto l'articolo 18 del Regolamento Organico Nazionale UCIIM  
Viste le delibere del Consiglio Nazionale e del Consiglio delle Regioni

### È INDETTO

il XXVI Congresso nazionale UCIIM, che sarà celebrato in **Roma** nei giorni **18, 19, 20, 21 gennaio 2024**, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Tema congressuale: “**PERSONA E SOCIETÀ NELL’ERA DIGITALE: UNA NUOVA PAIDEIA**”.
2. Elezione della Presidenza del Congresso.
3. Approvazione del Regolamento Congressuale.
4. Designazione della Segreteria congressuale.
5. Designazione della Commissione verifica poteri.
6. Designazione della Commissione elettorale.
7. Designazione dei Componenti dei seggi elettorali.
8. Relazione del Presidente nazionale.
9. Relazione del Segretario nazionale.
10. Relazione dell’Amministratore.
11. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti.
12. Discussione e votazione delle mozioni.
13. Modifiche allo statuto.
14. Approvazione delle linee progettuali per il prossimo quadriennio.
15. Operazioni elettorali inerenti: Presidente Nazionale e Consiglio di Presidenza, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato dei Proviviri.

Sono parte integrante della presente INDIZIONE

1. **REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI PRECONGRESSUALI**
2. **MODULISTICA PER SEZIONI:**
  - Allegato A: Modello verbale delle elezioni sezionali.
  - Allegato B: Modello delega sezionale.
  - Allegato C: Modello subdelega sezionale.
3. **MODULISTICA PER REGIONI:**
  - Allegato D: Modello verbale delle elezioni regionali.
  - Allegato E: Modello delega regionale.
  - Allegato F: Modello subdelega regionale

Roma 08/05/2023



Rosalba Candela  
Presidente Nazionale



# REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI PRECONGRESSUALI

## PARTE I DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

### Art. 1

1. Il XXVI Congresso nazionale sarà celebrato a **Roma dal 18 al 21 gennaio 2024**.

### Art. 2

1. Hanno diritto a partecipare alle varie fasi congressuali i Soci regolarmente iscritti per l'anno sociale 2023 alla data del 30 settembre, registrati all'Ufficio tesseramento della Segreteria centrale e che abbiano regolarmente versato le quote associative entro il 30 settembre 2023.

### Art. 3

1. Al Congresso nazionale prendono parte, con diritto di parola e di voto, i Delegati eletti dai Congressi regionali.
2. Vi partecipano con il solo diritto di parola, a meno che non siano Delegati, i Componenti del Consiglio delle Regioni.
3. Sono ammessi a partecipare, come Uditori, i Soci iscritti all'Associazione, secondo quanto previsto dell'art. 2 del presente Regolamento.
4. I Delegati, i Membri del Consiglio delle Regioni e gli Uditori godono dell'esonero dalle lezioni.
5. La Presidenza nazionale ha facoltà di rivolgere inviti a presenziare ai lavori del Congresso.

## PARTE II CALENDARIO DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI

### Art. 4

1. Le elezioni dei Delegati (Assemblee sezionali e Congressi Regionali) si svolgono dal **2 ottobre al 30 novembre 2023**, previa intesa tra Consigli sezionali e regionali.
2. L'Assemblea sezionale e il Congresso regionale sono validamente costituiti in 1<sup>a</sup> convocazione se sono presenti o rappresentati per delega la metà più uno degli aventi diritto al voto, in 2<sup>a</sup> convocazione (almeno 24 ore dopo) qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti.
3. La documentazione dell'Assemblea sezionale viene inviata, entro 5 giorni, per e-mail, alle Presidenze regionale e nazionale ed è presentata in originale, in sede di Congresso regionale, da un Delegato (art. 8/5 del presente Regolamento).
4. Entro il 9 dicembre 2023 vengono trasmessi, alla seguente e-mail [congresso26@uciim.it](mailto:congresso26@uciim.it), i Verbali dei Congressi regionali con gli esiti delle operazioni elettorali, unitamente ai certificati di delega e alle mozioni congressuali.

## PARTE III ASSEMBLEE SEZIONALI

### Art. 5

1. L'Assemblea sezionale per l'elezione dei Delegati al Congresso regionale è indetta dal Presidente sezionale almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
2. L'o.d.g. dell'Assemblea sezionale deve contenere:
  - 2.1 la trattazione del tema congressuale
  - 2.2 l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la designazione degli altri Organi assembleari
  - 2.3 la presentazione, la discussione e l'approvazione del Regolamento assembleare e

delle mozioni

2.4 l'elezione dei Delegati al Congresso regionale

3. All'Assemblea sezionale partecipano tutti i Soci regolarmente iscritti, in base all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 6**

1. L'Assemblea sezionale:
  - 1.1 elegge il Presidente dell'Assemblea
  - 1.2 designa l'Ufficio di Segreteria
  - 1.3 designa la Commissione elettorale
  - 1.4 designa il Seggio elettorale
2. I Componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale possono coincidere.
3. L'Assemblea sezionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati al Congresso regionale.
4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Sezione. Considerando che ciascuno è portatore di n. 5 voti al Congresso regionale, il totale dei Soci diviso 5 darà il numero dei Delegati da eleggere (Vedi art. 24/1 del Regolamento organico nazionale). Al primo degli eletti vengono assegnati, oltre ai 5 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti.

#### **Art. 7**

1. La lista o le liste dei Candidati delegati sezionali deve/devono essere presentata/e alla Commissione elettorale sezionale.
2. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno tre Soci e deve essere firmata per accettazione dai Candidati.
3. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati da eleggere. Eventualmente arrotondato per difetto. In ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
4. È consentito il voto per delega ad un altro Socio della Sezione. Ogni Socio può avere una sola delega.
5. In caso di più liste, l'attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro.

#### **Art. 8**

1. Il Presidente dell'Assemblea sezionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale sezionali sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali.
2. Il Presidente sezionale trasmette alla Commissione elettorale sezionale il numero dei Soci della Sezione e l'elenco degli aventi diritto al voto.
3. La Commissione elettorale sezionale, in base all'art. 6 / comma 4 del presente Regolamento e alla documentazione trasmessa dal Presidente sezionale, determina il numero dei Delegati da eleggere e predispone l'elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i votanti appongono la loro firma.
4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli ulteriori adempimenti elettorali.
5. Dei lavori assembleari e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della Sezione e da inviare alle Presidenze nazionale e regionale.

#### **Art. 9**

1. Il Presidente sezionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.
2. Se da una Sezione non dovessero partecipare al Congresso regionale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i voti della Sezione vengono suddivisi tra i Delegati partecipanti, a multipli di cinque, in ordine di elezione. Se dovesse intervenire al Congresso regionale un solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Sezione.



3. Il Delegato sezionale impossibilitato a partecipare al Congresso regionale può delegare un altro Delegato della stessa Sezione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega.
4. Se da una Sezione non partecipa alcun Delegato al Congresso regionale i voti vanno persi.

## **PARTE IV CONGRESSI REGIONALI**

### **Art. 10**

1. Il Congresso regionale per le elezioni dei Delegati al Congresso nazionale è indetto dal Presidente regionale almeno 50 giorni prima della sua celebrazione.
2. L'o.d.g. del Congresso regionale deve contenere:
  - 2.1 la trattazione del tema congressuale
  - 2.2 l'elezione del Presidente del Congresso e la designazione degli altri Organi congressuali
  - 2.3 la presentazione, la discussione e l'approvazione del Regolamento congressuale e delle mozioni congressuali
  - 2.4 l'elezione dei Delegati al Congresso nazionale
3. Votano i Delegati delle Sezioni della Regione, con diritto a tanti voti quanti sono i Soci che rappresentano.
4. I voti dei Delegati sezionali assenti al Congresso regionale, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i Delegati della stessa Sezione, in ordine di elezione.

### **Art. 11**

1. Il Congresso regionale:
  - 1.1 elegge il Presidente del Congresso
  - 1.2 designa l'Ufficio di segreteria
  - 1.3 designa la Commissione elettorale
  - 1.4 designa il Seggio elettorale
2. La Commissione elettorale e il Seggio elettorale possono coincidere.
3. Il Congresso regionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati della Regione al Congresso nazionale.
4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Regione; considerando che ciascun Delegato regionale è portatore di n. 30 voti al Congresso nazionale, il totale dei Soci della Regione diviso 30 darà il numero dei Delegati da eleggere. Al primo degli eletti vengono assegnati, oltre ai 30 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti. (Vedi art. 25/1 del Regolamento organico nazionale).
5. Qualora il numero dei Soci della Regione sia inferiore a 60, un solo Delegato sarà portatore di tutti i voti.
6. Qualora in una Regione esista una sola Sezione, le operazioni elettorali si svolgono in un unico grado.

### **Art. 12**

1. La lista o le liste dei Candidati delegati regionali deve/devono essere presentata/e alla Commissione elettorale regionale.
2. Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci della Regione regolarmente iscritti, in base all'art.2 del presente Regolamento.
3. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno 6 Delegati e deve essere firmata per accettazione dai Candidati.
4. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto. In caso di più liste, l'attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro.
5. È consentito il voto per delega ad un altro Delegato della Sezione. Ogni Delegato può avere una sola sub-delega.

### **Art. 13**

1. Il Presidente del Congresso regionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale regionali sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali.
2. Il Presidente regionale trasmette alla Commissione elettorale il numero complessivo dei Soci della Regione, il numero dei Soci di ogni Sezione e i verbali delle elezioni sezionali.
3. La Commissione elettorale regionale determina, in base all'art. 11/ comma 4 del presente Regolamento e alla documentazione trasmessa dalla Presidenza regionale, il numero dei Delegati da eleggere e predispone, in base ai verbali delle elezioni sezionali e ai certificati di delega dei Delegati sezionali, l'elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i Votanti appongono la loro firma.
4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli ulteriori adempimenti elettorali.
5. Sulle schede elettorali va indicato il valore in numero di voti (ad es.: 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 voti), al fine di utilizzare tagli diversi di schede, che non permettano, tra l'altro, l'individuazione degli Elettori.
6. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della regione, da inviare alla Presidenza nazionale entro e non oltre il 9 dicembre 2023 e da far pervenire alla Commissione verifica poteri del Congresso nazionale, tramite un Delegato al Congresso medesimo.

### **Art. 14**

1. Il Presidente regionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.
2. Se da una Regione non dovessero partecipare al Congresso nazionale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i voti della Regione vengono suddivisi tra i Delegati partecipanti, a multipli di trenta, in ordine di elezione; se dovesse intervenire al Congresso nazionale un solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Regione.
3. Il Delegato regionale impossibilitato a partecipare al Congresso nazionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Delegato della stessa Regione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega.
4. Se da una Regione non partecipa alcun Delegato al Congresso nazionale, i voti della Regione vanno persi.

## **PARTE V**

### **RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE**

### **Art. 15**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e al Regolamento organico dell'Associazione.



Rosalba Candela  
Presidente Nazionale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosalba Candela'.

**Modulistica**

**per**

**Sezioni**

## VERBALE DELLE ELEZIONI SEZIONALI

UCIIM SEZIONE di .....

L'Assemblea dei Soci della Sezione UCIIM di \_\_\_\_\_

ha luogo in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Presiede \_\_\_\_\_

La Commissione elettorale/Seggio elettorale è costituita dai Soci:

COGNOME NOME	FUNZIONE
	Presidente
	Segretario
	Componente

- predisposto l'elenco degli aventi diritto al voto, sulla scorta della documentazione fornita dal Presidente di Sezione, in base all'art. 2 del Regolamento pregressuale
- determinato il numero dei Delegati sezionali da eleggere al Congresso regionale (in base all'art. 6, comma 4 del Regolamento pregressuale): Delegati n. \_\_\_\_\_,
- ricevuta la lista dei Candidati, che si allega al presente verbale, dà inizio alle votazioni;
- verificata la regolarità delle operazioni elettorali, provvede allo spoglio delle schede.

Le elezioni danno i seguenti risultati:

Soci iscritti a votare	N.
Soci votanti	N.
Schede bianche	N.
Schede nulle	N.

Voti riportati dai Candidati:

N.	COGNOME E NOME	VOTI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

In base ai voti riportati, sono eletti Delegati al Congresso regionale i seguenti Soci:

N.	COGNOME E NOME	NUMERO DI VOTI DI CUI OGNI DELEGATO È PORTATORE *
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
della Commissione elettorale/Seggio elettorale

Il Segretario  
della Commissione elettorale/Seggio elettorale

I Componenti  
della Commissione elettorale/Seggio elettorale

**\* I voti della Sezione vanno attribuiti ai Delegati a norma dell'art. 23, comma 1 del Regolamento organico nazionale, dell'art.6, c.4 del Regolamento pregressuale ed eventualmente dell'art. 9, comma 2 del Regolamento pregressuale.**

**N.B.: Copia del presente verbale va inviata alla e-mail nazionale [congresso26@uciim.it](mailto:congresso26@uciim.it) e alla Presidenza regionale; altra copia originale va consegnata, da uno dei Delegati, alla Commissione Elettorale del Congresso regionale; una copia resta agli Atti della Sezione.**

## CERTIFICATO DI DELEGA

SEZIONE UCIIM di .....

..l.. Prof. ...., Soci... della Sezione di  
 ....., è stat elett... **DELEGAT...** al Congresso  
 regionale dell'UCIIM .....

In base al verbale delle elezioni sezionali, ..l.. Prof. ....  
 è portat..... di n. .... voti.

Data .....

IL PRESIDENTE SEZIONALE

.....

## CERTIFICATO SUB-DELEGA

SEZIONE UCIIM di .....

..l.. Prof... \_\_\_\_\_, delegat... della  
 Sezione UCIIM \_\_\_\_\_ al Congresso regionale, por-  
 tat... dei n. .... Voti, essendo impossibilitat... a partecipare, delega a votare in sua vece  
 ..l.. Prof. ... \_\_\_\_\_, Delegato della  
 stessa Sezione.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Modulistica  
per  
Regioni**

REGIONE UCIIM .....

## VERBALE DELLE ELEZIONI REGIONALI

Il Congresso dei Delegati eletti dalle Sezioni UCIIM della Regione .....

ha luogo in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Presiede \_\_\_\_\_

La Commissione elettorale/Seggio elettorale è costituita dai Soci:

COGNOME NOME	FUNZIONE
	Presidente
	Segretario
	Componente
	Componente
	Componente

- verificati i certificati di delega in base ai verbali delle elezioni sezionali;
- predisposto l'elenco degli aventi diritto al voto;
- determinato il numero dei Delegati regionali da eleggere al XXVI Congresso nazionale (in base all'art. 11, comma 4 del Regolamento pregressuale): Delegati n. \_\_\_\_\_;
- ricevuta la lista dei Candidati delegati, che si allega al presente verbale dà inizio alle **vo-**  
**tazioni.**
- Verificata la regolarità delle operazioni elettorali; provvede allo spoglio delle schede.

Le elezioni danno i seguenti risultati:

Voti rappresentati dai Delegati iscritti a votare	N.
Voti rappresentati dai Delegati votanti	N.
Delegati iscritti a votare	N.
Delegati votanti	N.
Schede bianche	N.
Schede nulle	N.

Voti riportati dai Candidati:

N.	COGNOME E NOME (Sezione)	VOTI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

In base ai voti riportati, sono eletti Delegati al XXVI Congresso nazionale i seguenti Soci:

N.	COGNOME E NOME	NUMERO DI VOTI DI CUI OGNI DELEGATO È PORTATORE *
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
della Commissione elettorale/  
Seggio elettorale

Il Segretario  
della Commissione elettorale/  
Seggio elettorale

I Componenti  
della Commissione elettorale/Seggio elettorale

**\* I voti della Regione vanno attribuiti ai Delegati a norma dell'art. 25, comma 1 del Regolamento organico nazionale, dell'art. 11, comma 4 del Regolamento pregressuale ed eventualmente dell'art. 14, comma 2 del Regolamento pregressuale.**

**N.B.: Copia del presente verbale va inviata via e-mail [congresso26@uciim.it](mailto:congresso26@uciim.it), entro il 9 dicembre 2023, alla Presidenza nazionale unitamente ai certificati di delega; una seconda copia (originale) va consegnata, da uno dei Delegati, alla Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale; una terza copia resta agli Atti della Regione.**



**CERTIFICATO DI DELEGA****REGIONE UCIIM .....**

..l.. Prof. ...., Soci... della Sezione di  
 ....., è stat... elett... **DELEGAT...** al Congresso  
 nazionale dell'UCIIM.

In base al verbale delle elezioni regionali, ..l.. Prof. .... è  
 portat..... di n. .... voti.

Data .....

IL PRESIDENTE REGIONALE

.....

**CERTIFICATO SUB-DELEGA****REGIONE UCIIM .....**

..l.. Prof... \_\_\_\_\_, delegat... della  
 Regione UCIIM \_\_\_\_\_ al XXV Congresso nazionale,  
 portat..... di n. .... voti, essendo impossibilitat... a partecipare, sub-delega a votare  
 ..l.. Prof. ... \_\_\_\_\_, Delegato della  
 stessa Regione.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**STATUTO**  
**APPROVATO DAL XXV CONGRESSO NAZIONALE**  
**IL 21 GENNAIO 2017**

**Art. 1 Costituzione**

1. È costituita l'Associazione UCIIM "Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori" del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano.

**Art. 2 Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 3 Sede nazionale**

1. L'Associazione, a livello nazionale, ha sede in Roma, via Crescenzo, 25.

**Art. 4 Finalità**

1. Le finalità dell'Associazione sono:
  - 1.1 promuovere e attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione educativa;
  - 1.2 promuovere e attuare, con l'azione personale ed associativa, i principi e i metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani e i valori della Costituzione italiana nell'educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici e formativi, nella formazione degli adulti e nella ricerca;
  - 1.3 promuovere e attuare attività di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, progetti di ricerca e iniziative di educazione permanente e di formazione, anche professionale, dei cittadini.

**Art. 5 Natura**

1. L'Associazione:
  - 1.1 ha natura culturale, professionale, formativa e promozionale della persona e della comunità;
  - 1.2 è apartitica;
  - 1.3 è autonoma nel suo governo e opera liberamente nell'ambito delle attività che incentivano lo sviluppo della professionalità;
  - 1.4 aderisce alla Consulta della pastorale scolastica della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), alla CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) e alle altre iniziative di cooperazione, sul piano educativo, formativo e culturale, anche a livello internazionale;
  - 1.5 è impegnata a collaborare con le realtà ecclesiali che operano per la promozione della cultura e del lavoro, secondo la dottrina sociale della Chiesa;
  - 1.6 fa parte degli enti non commerciali senza fini di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;
  - 1.7 per il raggiungimento dei propri fini può detenere quote di società che svolgono attività strettamente connesse con essa.

**Art. 6 Attività**

1. L'Associazione esplica la sua opera a favore del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, degli studenti e delle loro famiglie, in ordine alle tematiche e alla



legislazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e in generale al miglioramento della società, attraverso le seguenti attività:

- 1.1 progetti e iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al personale del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- 1.2 iniziative spirituali e religiose in ordine alle specifiche esigenze dei soci e dei simpatizzanti;
- 1.3 formazione specifica dei soci che ricoprono cariche sociali nell'Associazione;
- 1.4 consulenza nelle sue diverse articolazioni;
- 1.5 supporto alle istituzioni scolastiche e agli enti di formazione professionale;
- 1.6 progetti e iniziative per l'istruzione ricorrente, per l'educazione permanente e per la formazione, anche professionale, degli adulti;
- 1.7 supporto ai centri educativi giovanili;
- 1.8 forme di assistenza agli alunni per favorire il diritto allo studio
- 1.9 collaborazioni interassociative;
- 1.10 pubblicazioni, organizzazione e cura di servizi di documentazione e di biblioteche, convegni, seminari, iniziative editoriali, anche con sistemi multimediali;
- 1.11 interventi e proposte alle competenti autorità su questioni di carattere legislativo, educativo, formativo e scolastico;
- 1.12 orientamento personale, scolastico e professionale;
- 1.13 ricerche sociali, pedagogico-didattiche e legislative.

#### **Art. 7 Struttura democratica**

1. L'UCIIM è un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi. È esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati.
2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo illimitato, fermo in ogni caso il diritto di recesso o di revoca dell'iscrizione.

#### **Art. 8 Soci ordinari e soci onorari**

1. Possono far parte dell'Associazione come «soci ordinari»:
  - 1.1 gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all'art. 1
  - 1.2 gli aspiranti all'insegnamento che hanno titolo per insegnare
  - 1.3 gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all'art. 1 che siano passati ad altro ruolo o siano in quiescenza.
2. Per iscriversi essi devono condividere i valori e i principi dell'Associazione, fare domanda d'iscrizione e versare la quota associativa.
3. Tutti i soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico nazionale.
4. Possono far parte dell'Associazione in qualità di «soci onorari» personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito socio-educativo o verso l'UCIIM.

#### **Art. 9. Organizzazione generale**

1. Sono previsti tre livelli obbligatori: sezionale, regionale e nazionale.
2. È facoltativa la costituzione di livelli intermedi, demandati all'autorganizzazione delle sezioni e delle regioni.
3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi del livello locale sono stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal regolamento organico nazionale, da eventuali regolamenti locali, da eventuali ordinamenti

propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali.

4. Ferma restando l'adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale.

#### **Art.10 Sezione**

1. La Sezione è l'articolazione di base dell'Associazione.
2. Gli organi a livello sezionale sono:
  - 2.1 Assemblea sezionale
  - 2.2 Consiglio sezionale
  - 2.3 Presidente sezionale
  - 2.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.

#### **Art. 11 Organi regionali**

1. Gli organi a livello regionale sono:
  - 1.1 Congresso regionale
  - 1.2 Consiglio regionale
  - 1.3 Presidente regionale
  - 1.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.

#### **Art. 12 Livelli intermedi facoltativi**

1. In ambito regionale si possono costituire raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale.
2. Si possono costituire raggruppamenti tra Regioni, solo a livello organizzativo.

#### **Art. 13 Organi nazionali**

1. Il livello nazionale si articola nei seguenti organi:
  - 1.1 Congresso nazionale
  - 1.2 Presidente nazionale
  - 1.3 Consiglio di presidenza
  - 1.4 Consiglio nazionale
  - 1.5 Consiglio delle Regioni
  - 1.6 Comitato dei probiviri
  - 1.7 Collegio dei revisori dei conti.
2. Le modalità operative di elezione e l'organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto.
- 3. Congresso nazionale**
  - 3.1 Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale.
  - 3.2 È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal presidente nazionale. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
  - 3.3 Al Congresso nazionale compete:
    - 3.3.1 elaborare ed approvare le linee progettuali dell'Associazione;
    - 3.3.2 apportare modifiche allo Statuto;
    - 3.3.3 eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazionale, il Comitato dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti.
- 4. Presidente nazionale**
  - 4.1 Al presidente nazionale compete:

- 4.1.1 rappresentare legalmente l'Associazione;
- 4.1.2 dirigere, coordinare e promuovere l'attività generale dell'Associazione secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale;
- 4.1.3 convocare e presiedere il Consiglio di presidenza, il Consiglio nazionale e il Consiglio delle Regioni;
- 4.1.4 stipulare contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio nazionale;
- 4.1.5 dirigere direttamente, o mediante un collaboratore, gli uffici centrali dell'Associazione;
- 4.1.6 delegare eventualmente i presidenti regionali e sezionali a rappresentare l'Associazione per l'attuazione di particolari compiti istituzionali;
- 4.1.7 presentare al Congresso nazionale la relazione sull'attività dell'Associazione.

## **5. Consiglio di presidenza**

- 5.1 Il Consiglio di presidenza è composto dal presidente e da 4 vicepresidenti di cui uno con funzione vicaria.
- 5.2 I vicepresidenti collaborano responsabilmente con il presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell'Associazione.

## **6. Consiglio nazionale**

- 6.1 Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i componenti eletti del Consiglio nazionale sono 14.
- 6.2 Il Consiglio nazionale è l'organo che progetta, delibera e verifica l'attività dell'Associazione, secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale.
- 6.3 Nello specifico al Consiglio nazionale spetta:
  - 6.3.1 eseguire i deliberati del Congresso nazionale;
  - 6.3.2 strutturare la progettazione quadriennale;
  - 6.3.3 redigere la programmazione annuale;
  - 6.3.4 deliberare le attività dell'Associazione;
  - 6.3.5 nominare, tra i soci anche non consiglieri nazionali, il segretario nazionale e l'amministratore nazionale;
  - 6.3.6 nominare, tra i consiglieri nazionali, i delegati nazionali per le varie attività, stabilendone funzioni e compiti;
  - 6.3.7 nominare, secondo le esigenze della progettazione quadriennale, eventuali esperti;
  - 6.3.8 nominare i consiglieri nazionali emeriti;
  - 6.3.9 deliberare la costituzione delle nuove sezioni;
  - 6.3.10 convalidare le elezioni dei Consigli sezionali e regionali, dei presidenti sezionali e regionali e degli eventuali organi dei raggruppamenti tra sezioni;
  - 6.3.11 sciogliere, per comprovati motivi o per inattività, i Consigli sezionali e regionali, nonché eventuali raggruppamenti tra sezioni, se dotati di organi propri, e nominare un commissario straordinario;
  - 6.3.12 deliberare la sospensione, su proposta del presidente nazionale, delle sezioni con meno di 10 iscritti;
  - 6.3.13 deliberare l'accettazione dei soci che hanno fatto domanda di adesione all'associazione direttamente al presidente nazionale;
  - 6.3.14 esprimere pareri obbligatori, anche attraverso una propria commissione, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dai Consigli regionali su proposta dei Consigli sezionali;
  - 6.3.15 stabilire la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
  - 6.3.16 provare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, demandando al presidente nazionale, ove occorra, l'adempimento delle formalità previste dalla

- legge per la sua presentazione agli Uffici competenti;  
6.3.17 vigilare sugli organi di comunicazione e sulle pubblicazioni dall'Associazione;  
6.3.18 verificare periodicamente l'andamento generale dell'Associazione.

## **7. Consiglio delle Regioni**

- 7.1 Il Consiglio delle Regioni è composto dai presidenti regionali, dai componenti del Consiglio di presidenza e dagli altri consiglieri nazionali.  
7.2 Il Consiglio delle Regioni è l'organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione, secondo le linee progettuali deliberate dal Congresso nazionale.  
7.3 Di norma si riunisce una volta l'anno.

## **8. Comitato dei probiviri**

- 8.1 Il Comitato dei probiviri è composto da cinque componenti.  
8.2 Il Comitato elegge il presidente e nomina il segretario.  
8.3 Al comitato compete:  
8.3.1 deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale;  
8.3.2 giudicare le controversie tra i soci.

## **9. Collegio dei revisori dei conti**

- 9.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti.  
9.2 Il Collegio elegge il presidente e nomina il segretario.  
9.3 Il Collegio verifica la regolarità dell'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione e ne relaziona al Congresso.  
9.4 Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio nazionale, quando all'ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo e finanziario.

## **Art 14. Consulenti ecclesiastici**

1. I consulenti ecclesiastici sono presbiteri nominati dalla competente autorità ecclesiastica che partecipano alla vita dell'Associazione e ne accompagnano le attività, allo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la missione apostolica dei soci nell'ambito dell'azione educativa sia personale che associata.
2. I consulenti ecclesiastici partecipano, in base alla loro nomina, agli organi associativi.

## **Art. 15 Durata degli organi associativi**

1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni.

## **Art. 16 Cariche sociali**

1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di presidente sezionale, regionale, nazionale e di eventuale presidente di raggruppamento tra sezioni, né il cumulo dell'incarico di presidente regionale con quello di componente del Consiglio di presidenza nazionale o di Consigliere nazionale. L'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dall'avvenuta elezione.
2. I presidenti sezionale, regionale e gli eventuali presidenti di raggruppamenti tra sezioni possono essere eletti per un numero massimo di due mandati consecutivi. Il presidente nazionale può essere eletto per un numero massimo di due mandati anche non consecutivi.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Per garantire l'autonomia associativa, l'assunzione della responsabilità di presidenza, dalla dimensione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con la contemporanea assunzione delle cariche di presidente o segretario in partiti politici e sindacati, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e fondazioni solo a livello nazionale.
5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali possono assumere la qualifica di presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola

e voto consultivo.

### **Art. 17 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione ai vari livelli è costituito: dai contributi dei soci, di Enti e di privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili e immobili. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l'ordinamento proprio.
2. Non è in alcun modo consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. In caso di scioglimento dell'UCIIM il patrimonio netto verrà destinato ad Associazioni d'ispirazione cattolica e che siano senza fini di lucro, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni del Congresso nazionale.
4. L'esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell'Associazione, coincide con l'anno solare.

### **Art. 18 Santo Patrono**

1. Il Santo Patrono dell'Associazione è S. Tommaso d'Aquino.

### **Art. 19 Regolamento organico nazionale**

1. L'approvazione del Regolamento organico nazionale spetta al Congresso nazionale, che con motivata delibera contenente precisi orientamenti può delegare il Consiglio nazionale, che dovrà provvedere a deliberare entro quattro mesi dalla conclusione del Congresso nazionale.

### **Art. 20 Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due terzi dei soci.
2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati in Congresso.